

Avv. ALESSANDRA CURRÒ
Avv. GIUSEPPE DE DOMENICO
STUDIO LEGALE CURRÒ
Strada Panoramica dello Stretto, 30/A
98168 Messina - Tel/Fax 090 311126
avv.alessandracurro@pec.giuffre.it
dedomenico.giuseppe@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione lavoro

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE AI SENSI
DELL'ART. 700 C.P.C. E ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

nell'interesse del dott. **GIUSEPPE CAMBRIA**, nato a Messina il 16 ottobre 1980, cod. fisc. CMBGPP80R16F158J, elettivamente domiciliato in Messina, Strada Panoramica dello Stretto, n. 30/A, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Currò (cod. fisc. CRRLSN72B64F158Z – PEC: avv.alessandracurro@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe De Domenico (cod. fisc. DDMGPP67E28H501U - PEC: dedomenico.giuseppe@pec.giuffre.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge e le eventuali notifiche ai cennati indirizzi PEC

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA)**, in persona del Ministro *pro tempore*, P. IVA 80185250588, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Messina, Via dei Mille, is. 221, n. 65;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Messina, Via dei Mille, is. 221, n. 65;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Messina, Via dei Mille, is. 221, n. 65;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali Ambito Territoriale di Messina e nella Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo per il biennio scolastico 2020/2021 e 2021/2022 per la classe di Concorso A018 Filosofia e Scienze Umane

PREMESSO CHE



- In data 20 luglio 1998 il dott. Giuseppe Cambria ha conseguito Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con punteggio 50/60 presso l'Istituto Tecnico Quasimodo di Messina **(All.1)**;
- In data 10 ottobre 2006 il ricorrente ha conseguito la Laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo Educatore Professionale presso l'Università degli Studi di Messina con votazione 108/110 **(All.2)**, idonea all'insegnamento per la classe di concorso A018;
- In data 10 dicembre 2019 l'odierno ricorrente, ha, inoltre, conseguito i 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle discipline Pedagogia Generale, Antropologia Culturale, Didattica Generale e Psicologia dello Sviluppo I presso l'Università degli Studi di Messina **(All.3)**, richiesti dall'art. 5 del D.lgs. 59/2017 (attuativo della L. n. 105/2015) per l'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente.
- In data 27 luglio 2022 il dott. Giuseppe Cambria ha presentato, in modalità telematica attraverso l'apposita piattaforma *online* m_pi.AOOPOLIS del Ministero dell'Istruzione, domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane **(All.4)**; in pari data, ha, altresì, presentato, in modalità telematica mediante la piattaforma del MIUR m_pi.AOOPOLIS Registro Ufficiale I.1197660.27.07.2020 domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 indicando le sedi di preferenza per le supplenze annuali **(All.5)** ed è stato inserito nella Graduatoria Provinciale nella posizione 663 **(All.6)**;
- Nonostante il possesso dei titoli per iscriversi nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali e precisamente della Laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo Educatore Professionale e dei 24 CFU, la piattaforma *on line* non ha permesso al ricorrente di essere collocato nella Prima Fascia della Graduatoria provinciale costringendolo così a doversi declassare in Seconda Fascia delle Graduatorie d'Istituto contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.



Premesso quanto sopra, in ragione dell'efficacia abilitante dei 24 CFU congiuntamente alla laurea, il ricorrente ha diritto ad essere inserito in Prima Fascia delle GPS della Provincia di Messina e contestualmente in Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto valide per il biennio 2022/2024 nella classe di concorso A018 cui i propri titoli di studio danno accesso in forza di quanto previsto dall'art. 5 D.lgs. 59/2017. Da qui l'interesse del dott. Cambria a proporre ricorso per la tutela dei propri diritti gravemente violati ed al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS della Provincia di Messina e nella Seconda Fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per i seguenti

MOTIVI

1.= VIOLAZIONE ED ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020 E DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO E CONSEQUENZIALE NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO L'INSERIMENTO NELLE PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO. ECCESSO DI POTERE.

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, concernete "*Disposizioni in materia di Istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo prevede*", per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, non riconoscendo ai docenti in possesso di Laurea e dei 24 CFU il medesimo diritto riservato ai docenti abilitati di essere inseriti nella Prima Fascia delle GPS e nella Seconda Fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto è illegittima in quanto emanata in violazione di norme inderogabili di legge.

L'O.M. 60/20 indica i requisiti di accesso alle GPS. In particolare, l'art. 3, comma 6 della predetta Ordinanza Ministeriale prevede che le Graduatorie Provinciali e d'Istituto "*relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi



ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D. Lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso: (...).

E' *ictu oculi* evidente che le disposizioni sopra richiamate, che non attribuiscono ai CFU conseguiti in forma curriculare valore abilitante per l'inserimento nella Graduatorie Provinciali e d'Istituto di Prima Fascia e nella Seconda Fascia, sono in palese contrasto con norme legislative di rango primario che hanno ridefinito il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle Scuole Secondarie Statali.

Si osserva, infatti, che il legislatore con la Legge 107/2015 ed il D.lgs. 59/2017 richiede l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria statale secondo parametri totalmente diversi da quelli indicati dal Ministero dell'Istruzione nell'Ordinanza impugnata.

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, contenente disposizioni in tema di "*Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" (c.d. **Buona Scuola**) prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di Circolo può avvenire a seguito del titolo di abilitazione (cfr. art. 1, comma 107 L. 107/2015).

In particolare, l'art. 1, comma 110 della Legge 107/2015 riconosce che "*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di*



cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.

La Legge 107/2015 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione delle disposizioni in materia di istruzioni tra cui le determinazioni dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie di insegnamento.

Il legislatore delegato, in attuazione dei principi fissati con la Legge Delega 13 luglio 2015, n. 107, ha emanato il D. lgs. 59/2017 con cui ha **ridefinito** il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella Scuola Secondaria introducendo un sistema unitario e coordinato che comprende sia la formazione iniziale sia le procedure per l'accesso all'insegnamento.

L'art. 5, comma 1 del cit. D.lgs. 59/2017 cit., infatti, prevede che: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto** di:*

*a) **laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;***

*b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti informa curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologi e tecnologie didattiche.**”*

Con la riforma del sistema scolastico l'abilitazione è richiesta ma secondo criteri diversi. Costituisce, infatti, titolo abilitante all'insegnamento ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per tutte le classi di concorso per il reclutamento dei docenti non più l'abilitazione vecchio ordinamento (SISSIS, TFA, PAS) ma anche **il possesso congiunto della laurea e dei crediti formativi universitari (CFU)** conseguiti in



settori disciplinari specifici in quanto il possesso della Laurea unitamente ai 24 CFU è equipollente all'abilitazione.

Per completezza si osserva che la giurisprudenza unanimemente ha riconosciuto la piena equivalenza tra abilitazione ed il titolo di laurea con il conseguimento dei 24 CFU.

In particolare, il Giudice del Lavoro di Roma ha affermato il seguente principio: *“La ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione...Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi ... la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU” (Trib. Roma Sent. n. 2823/2019).*

Ed ancora, *“la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto euro unitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso (Trib. Cassino Sent. n 425/2019).*



L'art. 5 D. lgs. 59/2017, “emanato in attuazione della legge delega n. 107/2015... nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art.1 com.792 della L. n.145/2018 al 1 comma: costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla base di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.. . Tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D.lgs.n. 59/2017, **è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto**” (Corte d'Appello di Ancona Sentenza n. 56/2021).

Si evidenzia, infine, che il Tribunale di Messina ha riconosciuto che “*in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vanno complessivamente rivisitati e che, pertanto, anche l'inserimento nelle graduatorie di II fascia debba essere consentito per il triennio 2017/2018-2019/2020 agli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e i 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al D.M. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017” (cfr. Trib. Messina Ordinanza 2 dicembre 2019)¹.*

¹ cfr. Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio n. cronol 2726/2020 GDL Francesca La Russa, Ordinanza Tribunale di Monza n. cronol. 5242/2019 GDL Serena Sommariva, Ordinanza Tribunale di Siena n. cronol. 3009/2019 GDL Delio Cammarosano, Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 34/2020 GDL Francesca La Russa, Ordinanza Tribunale di Palermo n. cronol. 42773/2019, Ordinanza Tribunale di Parma n. cronol. 3035/2019, Ordinanza Tribunale di Roman. cronol.



Per il Giudice del Lavoro di Messina “*il possesso congiunto della Laurea Magistrale e dei 24 CFU*” da diritto all’inserimento “*nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per la casse di concorso indicata in domanda*” (cfr. **Ordinanza 18 ottobre 2021 ed Ordinanza 18 agosto 2022**)

Invero, il principio secondo cui il possesso dei 24 CFU consente l’accesso alla prima fascia GPS e alla seconda fascia G.I. (riservata ai docenti abilitati all’insegnamento) non determina alcun contrasto con la norma primaria, in quanto la predetta ipotesi è espressamente prevista dal legislatore che fissa una perfetta equivalenza fra abilitazione ed il possesso congiunto di Laurea e dei CFU.

In considerazione di quanto si qui dedotto risulta evidente che l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2022 nella parte in cui dispone che i docenti in possesso della Laurea e dei 24 CFU non possono essere inseriti nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali e nella Seconda Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto è in palesemente in contrasto con il dettato normativo previsto dalla Legge 107/2015 e dall’art. 5 del D. lgs. 59/2017 che ha ridefinito il concetto di abilitazione. Il Ministero dell’Istruzione nell’emanare l’Ordinanza impugnata doveva attenersi ai nuovi criteri fissati dal legislatore per l’immissione in ruolo dei docenti.

L’OM 60/20 è altresì illegittima sotto altro profilo.

L’OM riservando l’inserimento nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali ai soli soggetti abilitati con esclusione dei soggetti in possesso di Laurea e dei 24 CFU determina una disparità di trattamento tra docenti con uguale qualificazione professionale.

A parità di condizioni nell’accesso a procedure concorsuali tutte riservate a soggetti abilitati, precludere l’inserimento nelle graduatorie di Prima Fascia ai candidati in possesso della Laurea e dei 24 CFU è contrario ai principi di uguaglianza, ragionevolezza, non discriminazione, parità, buon andamento della pubblica amministrazione previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In considerazione di quanto sin qui dedotto ne consegue che il dott. Cambria in possesso dei relativi titoli di abilitazione (Laurea e 24 CFU) conformemente a quanto previsto dalla Legge 107/2015 e dal D.lgs. 59/2017 ha diritto ad essere inserito nella I

113239/2019, Ordinanza Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 10223/2020, Ordinanza Tribunale di Salerno, n. cronol. 25022/2019 del 15/10/2019, GDL dott.ssa Caterina Petrosino, Sentenza n. 5705/2018 Tribunale di Roma, Sentenza n. 2823/2018 Tribunale di Roma



Fascia delle Graduatorie Provinciali e nella Seconda Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

1.2.= Per completezza, inoltre, si evidenzia che il Ministero dell'Istruzione, con il D.M. 92 dell'8 febbraio 2019, con riferimento alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – ha consentito l'accesso, “a pieno titolo”, a coloro che sono in possesso della laurea/diploma, unitamente ai 24 CFU, riconoscendo così valore abilitante ai crediti formativi universitari per l'inserimento formativo degli insegnanti di sostegno.

Il Ministero dell'Istruzione, con D.M. 92/2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*", quanto segue: "*.. b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo** con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...*”

Il Decreto Legislativo 59/2017, come già ampiamente evidenziato al punto precedente, all'articolo 5 statuisce quanto segue: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto** di: a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.*

Ne consegue, pertanto, che il Ministero dell'Istruzione riconoscendo valore abilitante alla Laurea con i 24 CFU con il D.M. 92/2019 consente ai docenti in possesso della Laurea e dei 24 CFU l'accesso al TFA sostegno.

2.= VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE.



L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 deve essere disapplicata in quanto in contrasto con la normativa comunitaria che non richiede nessun titolo abilitante per l'accesso alla professione.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.

Ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto le Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite dal legislatore italiano con il D.lgs. 206/2007, subordinano l'accesso alla professione al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Per il Diritto dell'Unione ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti non assume alcuna rilevanza la cd. “abilitazione all'insegnamento”.

Ad ulteriore conferma di tale assunto basti considerare che l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 prevede che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche ai docenti che siano sprovvisti dei titoli di abilitazione in quanto il legislatore nazionale in attuazione delle direttive comunitarie, non richiede più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Ed invero, le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Le citate Direttive, recepite con il D. lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con modifica della direttiva 2005/36/CE. dispongono quanto segue:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli accademici conseguiti in Italia, quale Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all'esercizio della “professione regolamentata”;



c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale”, adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE, in quanto non costituiscono una “formazione regolamentata”, ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento, attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In buona sostanza, il titolo di accesso all’insegnamento è costituito dalla “qualifica professionale” secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione Europea e non dal conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento che non assume valore di “qualifica professionale”.

L’accesso all’insegnamento, infatti, è subordinato al conseguimento di una specifica qualifica consistente in un titolo di formazione valido ai sensi dell’art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55, come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) si evince che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Nel caso *de quo* il titolo di formazione viene consolidato dal possesso congiunto dei 24 CFU.

Da ultimo per completezza si evidenzia che l’articolo 49 TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stanziamento nel territorio di uno stato membro.

Ed invero, qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato, per esercitarvi un’attività lavorativa, beneficia del trattamento nazionale, vietandosi qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (**cfr. sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53**). Ad un cittadino dell’Unione Europea che intenda esercitare la professione di docente in Italia, quindi, non potrà essere richiesta



l'abilitazione, quale requisito di accesso, nemmeno ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

E', pertanto, evidente che, anche sotto tale ulteriore profilo, l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui, ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie di Prima Fascia delle G.P.S. e nelle Graduatorie di Seconda Fascia di Istituto e di Circolo, non tiene conto del valore abilitante derivante dal possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU deve essere disapplicata in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.

ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

A.= SUL FUMUS BONI JURIS

I motivi che precedono evidenziano la fondatezza del diritto del ricorrente ad essere inserito per il biennio 2022/2024 nella Graduatorie Provinciale di Prima Fascia e nella Graduatorie di Seconda Fascia nelle Graduatorie di Istituto per la classe di concorso A018 anche in considerazione delle diverse pronunce favorevoli emesse in sede cautelare su analoghe istanze formulate da docenti versanti nelle medesime condizioni di parte istante.

B.= SUL PERICULUM IN MORA

E'parimenti evidente il danno grave ed irreparabile che impone l'accoglimento della misura cautelare la quale, in via immediata, tuteli la posizione giuridica del ricorrente. L'odierno istante, infatti, a causa del mancato riconoscimento del valore abilitante del possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU si vede precluso l'inserimento nella Prima Fascia della G.P.S e nella Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo per il biennio 2022/2024 per la Classe di Concorso A018 "Filosofia e Scienze Umane" e la possibilità di ottenere supplenze per lo stesso biennio.

Ciò costituisce senza dubbio pregiudizio grave ed irreparabile per il dott. Cambria cui si aggiunge perdita di *chances* con conseguente danno patrimoniale.

Sul punto si osserva che il Tribunale di Messina ha riconosciuto in fattispecie analoga che "*appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dalla ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti*



nella prima fascia per l'immissione in ruolo e a tempo determinato". In particolare, per il Giudice del Lavoro *"appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso al ricorrente l'inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere incarico"* (cfr. Tribunale di Messina, Sezione Lavoro Ordinanza del 18 agosto 2022).

Tutto quanto sopra premesso, il dott. Cambria, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale del Lavoro adito voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti e la discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **In via cautelare, *inaudita altera parte***, ritenere e dichiarare la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, e, quindi, ritenere e dichiarare che il dott. Cambria Giuseppe dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU con riferimento alla classe di concorso A018;
- 2) Per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente, dott. Giuseppe Cambria, nella Prima Fascia delle GPS e nella Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo per la Classe di Concorso A018 "Filosofia e Scienze Umane" nella posizione spettante secondo il punteggio maturato.
- 3) **Nel merito**, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2022 e di tutti i successivi atti connessi e consequenziali, l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui non riconosce valore abilitante al possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU, in quanto in contrasto con norme imperative di leggi sovraordinate;
- 4) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il ricorrente, dott. Giuseppe Cambria, è in possesso del titolo abilitante all'insegnamento per la classe di concorso A018 "Filosofia e Scienze Umane" costituito dal possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU;
- 5) Per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente, dott. Giuseppe Cambria, nella Prima Fascia delle GPS e nella Seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo per la Classe di Concorso A018 "Filosofia e Scienze Umane" nella posizione spettante secondo il punteggio maturato;



6) Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di rettificare le graduatorie per il biennio scolastico 2022/2024 per la Classe di Concorso A018 "Filosofia e Scienze Umane" inserendo il ricorrente nella posizione spettante in base al punteggio maturato.

Con vittoria di spese e compensi.

Con salvezza di ogni altro diritto e/o azione.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori, ritenuto necessario ai fini dell'integrale costituzione del contraddittorio chiamare in contraddittorio gli ulteriori docenti iscritti nelle graduatorie, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di notificare il presente ricorso a tutti i litisconsorti, ritenuto che la notifica può essere effettuata solo mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con la pubblicazione di tutti gli atti del presente procedimento

CHIEDONO

che l'On.le Tribunale del Lavoro adito, qualora lo reputi necessario, Voglia autorizzare la notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, mediante notifica per pubblici proclami con pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Si producono i seguenti documenti:

- Diploma Maturità;
- Diploma di Laurea;
- Certificazione 24 CFU;
- Domanda di partecipazione al Concorso per Titoli ed Esami per il reclutamento del personale docente nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado;
- Domanda inserimento nelle Graduatorie per le supplenze nella Scuola secondaria di Primo e Secondo Grado.
- Graduatoria Provinciale.

Ai fini della determinazione del Contributo Unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è esente per motivi reddituali dal contributo.



Messina, 30 novembre 2022

Avv. Alessandra Currò

Avv. Giuseppe De Domenico



PROCURA ALLE LITI

TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAV. - CAMBRIA GIUSEPPE / MIUR + ALTRI

Io sottoscritto **Giuseppe Cambria**, nato a Messina, il 16 ottobre 1980, cod. fisc. CMBGPP80R16F158J, ivi residente in Via Santa Barbara, n. 12, Camaro Superiore, do mandato per rappresentarmi e difendermi, unitamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, agli avv.ti Alessandra Currò (cod. fisc. CRRLSN72B64F158Z - PEC: avv.alessandracurro@pec.giuffre.it) e Giuseppe De Domenico (cod. fisc. DDMGPP67E28H501U - PEC: dedomenico.giuseppe@pec.giuffre.it), ai quali conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, chiamare in causa terzi, proporre atti di intervento, transigere, conciliare, incassare, rinunciare ed accettare rinuncia agli atti, assumendo per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggo domicilio presso lo studio dei predetti difensori in Messina, Strada Panoramica dello Stretto, n. 30/A.

Dichiaro di essere stato informato dagli stessi, ai sensi dell'art. 4, co. 3 del D. lgv.128/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7 D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e segg. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto della complessità dell'incarico che con la presente conferisco, e di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, infine, a norma del T.U. D.lgv. 30 giugno 2003, n. 198 di prestare consenso al trattamento dei dati personali, prendendo atto che lo stesso è necessario per l'espletamento del mandato come sopra riferito. Il predetto consenso si intende estensibile a tutti i collaboratori facenti parte dello studio.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

MESSINA 29/11/2022

Giuseppe Cambria

v.to per autentica

Alessandra Currò

Giuseppe De Domenico





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 6840 / 2022 R.G.

p.q.m.

fissa l'udienza del 10/02/2023 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza;

Autorizza ex art. 151 c.p.c. la notifica nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione;

dispone che l'udienza del 10/02/2023 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 10/02/2023 per il deposito di note.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 07/12/2022

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 6840 / 2022 R.G.

p.q.m.

fissa l'udienza del 17/05/2023 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini di legge

dispone che l'udienza del 17/05/2023 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 17/05/2023 per il deposito di note.

Dispone che in esito all'udienza, sulla base degli atti e delle conclusioni depositati tempestivamente, verrà adottato un provvedimento istruttorio, interlocutorio o decisorio.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 12/12/2022

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino

